

Codice DB1118

D.D. 6 settembre 2013, n. 772

**DGR n. 29-6195 del 29 luglio 2013. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti e dei vini della vendemmia 2013 destinati alla produzione di vini, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini a Denominazione di Origine.**

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009 in particolare all'allegato XV bis, stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione in alcune zone viticole.

La lettera A di tale allegato del Regolamento CE n. 1234/07 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2.

Ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato XI ter, la regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %.

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 479/08 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento – e le relative restrizioni.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 ( Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Lo stesso Decreto Ministeriale dispone, tra l'altro, che copia del provvedimento di autorizzazione agli arricchimenti sia inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Ufficio periferico all'Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari, che per il Piemonte ha sede a Torino.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 29-6195 del 29 luglio 2013 la Regione Piemonte ha disposto che le richieste di autorizzazione all'arricchimento dovranno pervenire al Settore Colture Agrarie da parte dei Consorzi di Tutela dei vini e in mancanza di essi dalle Associazioni dei

Produttori, operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

La stessa deliberazione di giunta regionale ha dato mandato al Settore Colture Agrarie di autorizzare con determinazione dirigenziale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 1,5 % vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2013 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e sulla base dei dati agrometeorologici raccolti.

Il Settore Colture Agrarie si avvale della collaborazione del Settore Fitosanitario regionale per la fornitura dei dati agrometeorologici e delle loro analisi. L'interpretazione dei dati forniti viene utilizzata a supporto dei dati analitici che corredano le richieste di autorizzazione.

La Vignaioli Piemontesi, con nota prot. n. 355/90.910/GC/cg del 2 settembre 2013 ha presentato la richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (ovvero, l'arricchimento) nella misura dell'1,5% vol. per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo in fermentazione destinati a produrre:

- vini senza denominazione di origine (ex vini da tavola);
- vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002.

L'arricchimento sarà effettuato secondo i metodi previsti dalla vigente normativa compresi, per quanto riguarda i vini spumanti, i metodi per l'arricchimento della partita (cuvée).

Il Consorzio Tutela Vini d'Acqui con nota prot. n. 67/2013 del 30 agosto 2013, ha presentato la richiesta di autorizzazione all'aumento, nella misura dell'1,5% vol., del titolo alcolometrico naturale delle uve fresche e dei mosti della vendemmia 2013 destinati a produrre il seguente vino a D.O.:

Brachetto d'Acqui DOCG

Le richieste sono corredate dei dati relativi alla maturazione delle uve.

Il Settore Colture Agrarie sulla base dei dati di maturazione prodotti dai richiedenti, da cui si evince che vi sono maturazioni difformi che non sempre permettono il raggiungimento di valori conformi a quelli minimi di legge, nonché sulla base dell'analisi dei dati agrometeorologici 2013 anche in raffronto con l'andamento climatico delle ultime annate vitivinicole, ritiene di concedere l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per le uve fresche, i mosti ed i vini della vendemmia 2013, specificati nel dispositivo della presente determinazione dirigenziale, come da richieste richiamate in premessa.

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli articoli 17 della L.R. n. 23/08.

*determina*

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura dell'1,5% vol. delle uve fresche, dei mosti e dei vini della vendemmia 2013 destinati a produrrei seguenti vini :

- vini senza denominazione di origine;
- vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
  
- Brachetto d'Acqui DOCG

2. di stabilire che una copia della presente Determinazione sia trasmessa, a titolo di notifica al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, al suo Ufficio periferico competente per il territorio – ICQRF Torino – Str. Antica di Collegno 259 – 10146 Torino.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R 22/2010.

Il Dirigente  
Gualtiero Freiburger